

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FILIPPO BOTTALICO

Seduta del 23/06/2025

FATTO

La ricorrente riferisce di aver sottoscritto – unitamente ai cointestatari aderenti al ricorso – con l’intermediario odierno resistente in data 10/09/2010 un contratto di mutuo fondiario con indicizzazione al franco svizzero per l’importo di € 125.000,00, da restituire in 240 rate mensili.

Aggiunge che, in data 29/01/2025, contestava il metodo di calcolo applicato dall’intermediario per l’estinzione anticipata del mutuo come riportato nel conteggio informativo inviato il 09/01/2025, in quanto veniva applicata la formula con doppia indicizzazione con tasso Libor e successiva conversione tra euro e franco svizzero.

L’importo richiesto in sede di estinzione anticipata risultava dunque maggiorato a causa della doppia indicizzazione.

Riferisce che, in data 05/02/2025, l’intermediario rigettava il reclamo proponendo contestualmente la possibilità di sottoscrivere alcune offerte commerciali per lei prive di interesse.

Contesta la validità delle clausole che prevedono la doppia indicizzazione del mutuo in franchi svizzeri in quanto contrastanti con l’obbligo di trasparenza sancito dall’art. 35 del codice del consumo.

Chiede, dunque, di:

1. “dichiarare l’illegittimità del criterio di calcolo adottato da [intermediario] per l’estinzione anticipata del mutuo, in quanto basato su doppia indicizzazione franco svizzero-euro contraria ai principi di trasparenza e correttezza contrattuale;

2. *ricalcolo dell'importo effettivamente dovuto per estinguere anticipatamente il mutuo secondo parametri legittimi (restituire solo quota capitale residua). Accertare il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente pagate in eccesso per la doppia indicizzazione;*
3. *condannare [intermediario] alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento alla data della restituzione".*

Costituitosi, l'intermediario eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per l'incompetenza temporale dell'Arbitro, dato che la cliente contesta profili che attengono a vizi genetici di un contratto stipulato il 10/09/2010, antecedentemente al termine iniziale della competenza dell'Arbitro.

Esclude che venga in rilievo l'orientamento dell'Arbitro secondo cui, con riferimento alla contestazione della clausola relativa al meccanismo di rivalutazione ed esclusivamente in caso di estinzione del rapporto, il referente temporale andrebbe individuato nel momento della predisposizione del conteggio estintivo da parte dell'intermediario, in quanto nel caso di specie non si è verificato l'indebito oggettivo derivante dall'applicazione di una clausola invalida, poichè la ricorrente non ha provveduto all'estinzione anticipata del finanziamento. Afferma che la particolarità del prodotto di mutuo sottoscritto dalla ricorrente consiste nel fatto che la banca si è procurata, al tasso di cambio in essere al tempo della stipula, l'equivalente in franchi svizzeri del capitale preso a prestito; la cliente ha ricevuto quindi una somma in euro che, per effetto dell'indicizzazione, è l'equivalente di un determinato importo in franchi svizzeri, convertito sulla base del tasso convenzionale di cambio fissato alla data della stipula del contratto (il c.d. "cambio convenzionale o storico").

In relazione a tanto, in caso di estinzione anticipata, il capitale residuo deve necessariamente essere convertito in euro al tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento dell'estinzione.

Come conseguenza, nel conteggio estintivo alla voce "rivalutazione" è stata evidenziata la differenza fra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originario e il valore in euro dello stesso capitale al momento dell'estinzione frutto del meccanismo di rivalutazione sopra descritto.

Sottolinea che l'ammontare del capitale dovuto in occasione dell'estinzione anticipata è funzione di un'unica variabile (il tasso di cambio CHF/EUR rilevato al momento in cui sopraggiunge la richiesta di estinzione), con la conseguenza che, qualora il tasso di cambio CHF/EUR vigente in quel momento sia sfavorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" contrattualmente pattuito al momento della stipula, il capitale residuo da rimborsare in euro sarà maggiore dell'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento, come è concretamente avvenuto nel caso qui controverso.

Precisa che analogamente, e in modo del tutto speculare, qualora il tasso di cambio CHF/EUR vigente al momento dell'estinzione sia favorevole rispetto al "tasso di cambio convenzionale" pattuito al momento della stipula, il capitale residuo da rimborsare in euro sarà invece inferiore all'equivalente in euro previsto dal piano di ammortamento.

Osserva che, laddove fosse ricorsa quest'ultima ipotesi, la ricorrente non avrebbe mai contestato il meccanismo di estinzione anticipata: la presente lamentela sarebbe pertanto frutto unicamente dell'effetto sfavorevole che la caratteristica principale del prodotto sottoscritto dalla cliente produce nel momento storico in cui è richiesta l'estinzione, dovuta a fattori – quale quello dei valori dei tassi correnti – che esulano dalla volontà delle parti.

Afferma poi che, attraverso il meccanismo dei "conguagli semestrali" previsti dall'art. 4, il contratto di mutuo prevede che la rata pagata mensilmente – comprensiva di quota capitale e quota interessi – sia convenzionalmente pattuita in misura costante, secondo il piano di ammortamento allegato al contratto stesso (calcolato sulla base del "tasso di interesse convenzionale" ed il "tasso di cambio convenzionale"), salvo poi gli

“aggiustamenti” effettuati periodicamente sulla base dei menzionati “conguagli semestrali” e calcolati in funzione del tasso di interesse LIBOR e del tasso di cambio CHF/EUR del periodo.

Rappresenta che, nel caso di specie, per effetto dei meccanismi di indicizzazione previsti dall’art. 4, è stata possibile, per un lungo lasso di tempo, la registrazione di conguagli positivi sul deposito fruttifero, pari ad € 8.549,48 come da comunicazioni dei conguagli per indicizzazione periodicamente inviate alla cliente.

Con riguardo all’asserita opacità informativa circa il meccanismo sopra descritto, sottolinea che la ricorrente apprendeva la natura del mutuo quale indicizzato a valuta estera non solo dalle illustrazioni che hanno preceduto la stipula del contratto, ma anche e soprattutto dalle stesse clausole contrattuali, molto chiare e precise nel descrivere tutte le caratteristiche del prodotto.

Difatti la cliente, a riprova del fatto di aver ben letto e compreso il prodotto in ogni sua caratteristica, ha consapevolmente sottoscritto il documento in ogni suo foglio dinnanzi al notaio.

Si sofferma poi sulla continuativa informativa trasmessa alla ricorrente nel corso del rapporto tramite comunicazioni riepilogative che ribadivano le principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento al meccanismo di rivalutazione applicato in caso di estinzione anticipata.

Ribadita la chiarezza e la comprensibilità della clausola, evidenzia che a norma dell’art. 34, co. 2 del codice del consumo, *“la valutazione del carattere vessatorio della clausola non può attenere alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, laddove tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”*.

Tanto premesso, conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il suo rigetto perché infondato nel merito.

In sede di repliche, la ricorrente rappresenta che l’eccezione di inammissibilità temporale è da rigettare totalmente, alla luce della normativa e della giurisprudenza prevalente.

Ritiene che le pronunce richiamate dall’intermediario per sostenere la validità delle clausole contrattuali di indicizzazione al franco svizzero siano prive di pregio, in quanto sono antecedenti alla svolta operata nella giurisprudenza di legittimità nel 2021; inoltre non affrontano i temi della trasparenza, comprensibilità e buona fede contrattuale con il rigore richiesto dalla normativa consumeristica.

Insiste dunque per l’accoglimento delle richieste avanzate nel ricorso, chiedendo altresì di *“dichiarare la nullità delle clausole di doppia indicizzazione”*.

DIRITTO

In via preliminare l’intermediario eccepisce l’inammissibilità del ricorso per incompetenza *ratione temporis*.

La resistente, infatti, asserisce che oggetto del ricorso sia l’accertamento della nullità delle clausole di un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero, sottoscritto in data 10/09/2010; in particolare ritiene che i profili di invalidità sollevati da parte ricorrente attengano alla determinazione del tasso d’interesse e alla indicizzazione alla valuta estera, riferendosi quindi a vizi genetici del contratto stipulato antecedentemente al termine iniziale della competenza dell’Arbitro.

Dal canto suo, la ricorrente fa presente che il ricorso riguarda le modalità di calcolo adoperate dall’intermediario nella redazione del conteggio di estinzione anticipata del 14/01/2025 e, pertanto, sussiste la competenza temporale dell’ABF.

Si deve rammentare che la disciplina afferente la competenza temporale dell'ABF è contenuta nella Sez. I, par. 4 delle *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"*.

Dal 01/10/2022 è possibile sottoporre all'ABF controversie riguardanti operazioni, servizi o comportamenti non anteriori al sesto anno dalla data di presentazione del ricorso (in precedenza, invece, successivi al 01/01/2009).

I Collegi hanno interpretato tale limite nel senso che, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al periodo indicato, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum*, onde verificare se esso si fondi su vizi genetici di detto rapporto (dando luogo all'incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dal sesto anno antecedente in poi (prima dell'entrata in vigore del nuovo limite temporale: dopo il 01/01/2009), sussistendo allora la competenza dell'ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 72/2014).

In caso di contratti di mutuo indicizzati al tasso svizzero stipulati in epoca precedente rispetto ai sei anni dalla data di presentazione del ricorso, i Collegi ABF hanno ripetutamente sancito che l'Arbitro:

- non è competente con riguardo alle doglianze che si riferiscono a caratteristiche genetiche del contratto (così Collegio di Bologna, decisione n. 5580/2024; Collegio di Bari, decisione n. 6328/2023; Collegio di Roma, decisione n. 728/2022 e Collegio di Milano n. 9981/2021);
- può però pronunciarsi incidentalmente sulla nullità delle clausole che prevedono il meccanismo di indicizzazione e rivalutazione del capitale in caso di estinzione anticipata, al fine di valutare la legittimità delle modalità di calcolo contrattualmente previste per la determinazione del capitale residuo da rimborsare, quando la predisposizione del conteggio estintivo si colloca temporalmente entro i sei anni dalla data di presentazione del ricorso (cfr. Collegio di Roma, decisioni nn. 853/2025, 5986/2024 e 728/2022; Collegio di Torino, decisione n. 558/2024; Collegio di Milano, decisioni nn. 548/2025, 10335/2024, 3297/2023, 10813/2022 e 9981/2021; Collegio di Bari, decisioni nn. 605/2020 e 3717/18).

Nel caso di specie la ricorrente, stigmatizzata la nullità delle clausole relative alla determinazione del tasso d'interesse e all'indicizzazione alla valuta estera di un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero sottoscritto in data 10/09/2010, chiede di accertare l'illegittimità del criterio di calcolo adottato nel conteggio estintivo predisposto dall'intermediario in data 09/01/2025 e di condannare l'intermediario a ridefinire l'importo effettivamente dovuto per estinguere anticipatamente il mutuo secondo parametri legittimi, nonché la restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali.

L'intermediario contesta l'applicabilità al caso di specie del consolidato orientamento dell'Arbitro sopra richiamato *"non essendosi verificato quell'indebito oggettivo derivante dall'applicazione di una clausola invalida che, secondo il citato orientamento, giustificherebbe la competenza temporale"*. In altri termini, il conteggio estintivo fornito dalla banca su richiesta della cliente datato 09/01/2025 è "informativo", poiché non risulta l'effettiva estinzione del mutuo.

Si deve evidenziare, però, che il consolidato orientamento arbitrale appena evocato individua il riferimento temporale ai fini della valutazione della competenza *ratione temporis*, con riguardo alla contestazione della clausola relativa al meccanismo di rivalutazione in caso di estinzione anticipata, nel momento della elaborazione del conteggio estintivo da parte dell'intermediario.

Ne consegue che l'eccezione preliminare non è meritevole di accoglimento e la disamina del ricorso può proseguire nel merito.

Nel merito, l'odierna controversia concerne la lamentata illegittimità del criterio di calcolo adottato dall'intermediario nella determinazione del capitale residuo da rimborsare per l'estinzione anticipata di un mutuo indicizzato in franchi svizzeri stipulato in data 10/09/2010, così come risultante dal conteggio estintivo datato 09/01/2025.

In particolare, la ricorrente ritiene che la banca non le abbia fornito un'adeguata informativa sui meccanismi di doppia indicizzazione, impedendole di comprendere i reali costi dell'estinzione anticipata.

Invoca, inoltre, la nullità di tutte le clausole contrattuali di doppia indicizzazione, richiamando precedenti decisioni dei Collegi ABF e della giurisprudenza ordinaria, che avrebbero riconosciuto lo squilibrio contrattuale a danno del consumatore.

L'intermediario, in sede di controdeduzioni, precisa che alla voce "rivalutazione" di tale conteggio è stata evidenziata "*la differenza fra il valore del capitale da restituire secondo il piano di ammortamento originario e il valore in Euro dello stesso capitale al momento dell'estinzione, frutto del meccanismo di rivalutazione*".

Sembrerebbe, quindi, che rispetto al piano di ammortamento originario, il capitale residuo sia maggiorato di € 16.680,86 per effetto della conversione del capitale in euro al tasso CHF/EUR rilevato al momento della richiesta estinzione.

Sul punto si osserva che l'estinzione anticipata del mutuo è disciplinata dall'art. 7 del contratto il quale, a differenza di plurimi altri casi sottoposti all'attenzione dell'Arbitro, non riporta affatto il criterio di ricalcolo del capitale residuo alla data della richiesta di estinzione.

Solo nelle comunicazioni periodiche del 2013 e del 2015 (quindi successive alla stipula del contratto) l'intermediario chiariva alla ricorrente le modalità di calcolo del capitale residuo in caso di estinzione anticipata; si deve precisare che l'art. 7 bis del contratto, richiamato in tali comunicazioni, prevede le modalità di calcolo del debito residuo con riferimento all'ipotesi di "conversione del mutuo in euro".

Sul meccanismo di indicizzazione previsto dagli articoli 4 e 4 bis del contratto, l'intermediario sostiene che:

- le parti hanno stipulato un contratto di mutuo in euro indicizzato al franco svizzero, il cui piano di ammortamento è stato predisposto con riferimento ad un "tasso di interesse convenzionale" del 2,500% annuo ed un "tasso di cambio convenzionale" in franchi svizzeri pari a 1,3108 per euro, pattuiti al momento della stipula;
- sono previsti cc.dd. "conguagli semestrali" per tutta la durata del mutuo, in relazione ai quali viene determinata la differenza sussistente tra i suddetti tassi convenzionali ed i tassi reali rilevati sul mercato l'ultimo giorno di ogni semestre; più precisamente la banca calcola:
 - (i) l'eventuale differenza tra gli interessi calcolati al "tasso di interesse convenzionale" e gli interessi effettivamente dovuti in base al tasso LIBOR (London Interbank Offered Rate) FRANCO SVIZZERO SEI MESI rilevato per valuta, rispettivamente, il 31 maggio o il 30 novembre di ogni anno, maggiorato di 1,000 punti percentuali (rivalutazione finanziaria);
 - (ii) l'eventuale differenza tra il "tasso di cambio convenzionale" CHF/EUR e quello rilevato per valuta, rispettivamente, il 31 maggio o il 30 novembre di ogni anno (rivalutazione valutaria);
- le eventuali differenze così calcolate danno luogo ad un "conguaglio positivo o negativo" (a seconda dell'andamento dei tassi correnti) da accreditare ovvero da addebitare sul rapporto di deposito fruttifero appositamente acceso presso la banca a nome della parte mutuataria.

Tanto ricostruito, si deve evidenziare che la giurisprudenza arbitrale ritiene nullo il meccanismo della doppia conversione in contratti di mutuo stipulati dall'odierna resistente, chiarendo che, in questi casi, si impone l'applicazione "della norma di diritto dispositivo alla quale il predisponente aveva inteso derogare a proprio vantaggio" (autorevolmente, Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 4135/2015; 5855/2015; 5866/2015 e 5874/2015). In particolare, si è affermato che il meccanismo c.d. "di doppia conversione" contrasta con le norme di trasparenza, correttezza ed equità che regolano il rapporto tra professionisti e consumatori, in violazione della disciplina prevista dalla direttiva 93/13/CEE (così Collegio di Roma, decisione n. 853/2025; Collegio di Milano, decisione n. 548/2025; Collegio di Torino, decisione n. 558/2025), con la conseguenza che l'intermediario dovrà calcolare il capitale residuo da restituire in sede di estinzione anticipata come differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote già restituite senza praticare la duplice conversione indicata dagli articoli 7 e 7 bis.

Si segnala che la posizione dell'Arbitro risulta sostanzialmente confermata dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza n. 2018/750 del 20/09/2018.

Si deve altresì evidenziare che, nel contratto in esame, la previsione sull'estinzione anticipata nulla dispone in merito alle modalità di calcolo del capitale residuo in franchi svizzeri con successiva conversione in euro, e non sono chiarite le operazioni aritmetiche che devono essere eseguite per realizzare la conversione che l'intermediario ha effettuato e di cui discorre in sede di comunicazioni periodiche.

Anche per tale ragione, in un caso sovrapponibile a quello oggetto di odierno ricorso, questo Collegio ha ritenuto che la stessa condotta dell'intermediario, il quale ha inviato alla parte ricorrente dopo la stipula del contratto comunicazioni esplicative circa la portata degli artt 4, 7 e 7 bis, fosse "evidente indice della mancanza di chiarezza e comprensibilità" delle clausole in argomento (Collegio di Bari, decisione n. 4672/2021; adde Collegio di Bari, decisione n. 605/2020).

In caso di mancata estinzione, accertata la nullità della clausola, i Collegi hanno condannato alla rideterminazione dei conteggi estintivi.

Nel caso in esame, però, non è in atti evidenza dell'avvenuta estinzione del rapporto che, pertanto, sarebbe ancora in corso di ammortamento.

Si rammenta per completezza che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è espressa sulla nullità della clausola relativa all'estinzione anticipata del contratto (provvedimento n. 27214 del 13/06/2018, pubblicato sul bollettino n. 26 del 09/07/ 2018), menzionato dalla ricorrente, deliberando tra l'altro la vessatorietà delle clausole di cui agli artt. 7 e 7 bis del contratto perché contrarie all'art. 35, co. 1 del codice del consumo secondo cui "nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile".

Si deve correttamente evidenziare che detto provvedimento è stato annullato dalla giustizia amministrativa, ma per vizi procedimentali.

Alla luce di quanto sin qui argomentato, si deve ritenere sussistente la dedotta invalidità delle menzionate clausole contrattuali (artt. 4; 4 bis; 7 e 7 bis), in ragione della loro natura vessatoria.

In particolare, deve ritenersi illegittimo il conteggio estintivo elaborato dall'intermediario applicando il meccanismo di duplice conversione sopra illustrato, poiché effetto di una clausola contrattuale inefficace in quanto vessatoria (così Collegio di Bari, decisione n. 14310/2017).

L'invalidità per vessatorietà è predicabile, altresì, per le altre clausole menzionate, in particolare sotto il profilo del difetto di trasparenza nell'accezione accolta dalla Corte di Giustizia nella decisione sopra citata.



Per quanto riguarda, poi, le conseguenze derivanti dall'accertata nullità/inefficacia della clausola relativa agli interessi, opera la sostituzione delle clausole nulle ai sensi dell'art. 1419, co. 2, c.c., con applicazione degli interessi nella misura legale ex art. 1284 c.c., considerato che il ricorrente chiede la "rideterminazione degli interessi".

La domanda di restituzione delle ulteriori somme indebitamente percepite dalla banca non risulta formulata dalla ricorrente in sede di prodromico reclamo ed è, pertanto, inammissibile.

Secondo le vigenti disposizioni ABF (Sez. VI, par. 1) il ricorso deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel reclamo.

Il consolidato orientamento dei Collegi ritiene che l'Arbitro possa rilevare d'ufficio la presenza di un *petitum* più ampio rispetto a quello del reclamo e dichiarare il ricorso inammissibile limitatamente alla richiesta non precedentemente formulata, atteso che la presentazione del reclamo costituisce condizione di procedibilità per il valido esperimento della procedura ABF (ex *multis* Collegio di Bari, decisione n. 2959/2923).

Nel caso in esame, peraltro, non è in atti – come già detto – evidenza dell'avvenuta estinzione del mutuo; il che comporta, per l'intermediario, l'obbligo di rideterminare il conteggio estintivo, applicando gli interessi al tasso legale, e di astenersi dall'applicare il censurato meccanismo di doppia indicizzazione, pena la restituzione di quanto eventualmente percepito in eccesso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI